

Conciliazione

La camera arbitrale presso la Consob per le controversie tra investitori ed intermediari

di **Nicola Soldati**



ISTITUTO PER LO STUDIO E LA DIFFUSIONE DELL'ARBITRATO
E DEL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE

La riforma del risparmio del 2005 ha portato, dopo un lungo *iter* legislativo, alla costituzione presso la Consob di una Camera arbitrale, munita di un proprio regolamento per la risoluzione delle controversie insorte tra gli investitori ed intermediari per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione di correttezza e di trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori

Considerazioni generali

Nell'ambito della riforma della tutela del risparmio, il legislatore italiano ha introdotto specifiche norme dedicate agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie allo scopo di facilitare la tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari. In realtà, l'art. 27 d.lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, rubricato «Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori» (1), più che fornire una compiuta ed esaustiva regolamentazione della materia, ha fornito un'ampia delega al Governo per disciplinare la materia, con il principale obiettivo di creare una Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob, nonché un sistema di indennizzo e un fondo di garanzia per i risparmiatori.

Il d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, in attuazione dell'art. 27 della legge sul risparmio e del successivo regolamento Consob, emanato con delibera n. 16763 in data 29 dicembre 2008 (2), hanno dato vita alla Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob, la quale, *inter alia* è chiamata ad amministrare lo svolgimento di arbitrati sulla base di una convenzione di arbitrato che richiami espressamente le norme del decreto legislativo e le disposizioni di attuazione della Consob o faccia, comunque, rinvio all'arbitrato amministrato dalla Camera, ovvero quando di tale arbitrato le parti facciano concorde richiesta scritta.

L'art. 2 d.lgs. n. 179 del 2007, unitamente alla deli-

bera Consob, disegna così, nell'ambito del panorama italiano, un nuovo organismo per la gestione di procedure conciliative ed arbitrali, individuandolo nella Consob (3).

L'ambito di applicazione ed il ruolo della Consob

Possono essere gestiti dalla Consob i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione delle controversie insorte tra gli investitori (4), da una parte, e gli intermediari, dall'altra, per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione di correttezza e di trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori (art. 4). Alla luce della delibera in parola, la Consob viene, in questo modo, investita di un ruolo completamente nuovo da svolgersi avvalendosi di strutture e ri-

Note:

(1) D.lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, recante: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», in *G.U.*, 28 dicembre 2005, n. 301, Suppl. ord. n. 208.

(2) In *G.U.* 8 gennaio 2009, n. 5, recante: «Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure».

(3) Oltre agli organismi istituiti dalle singole Camere di commercio, ed agli organismi societari riconosciuti dal ministero della giustizia, si contano numerosi organismi nazionali quali la Camera arbitrale per i contratti pubblici, la Camera nazionale arbitrale in agricoltura, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport e la Camera di conciliazione e arbitrato dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria.

(4) Non professionali.

sorse individuate dalla Consob medesima; in sede di prima lettura della legge sul risparmio (5), erano stati sollevati dubbi in merito alla nuova attività demandata alla Consob in quanto, nella sua funzione istituzionale di regolazione del mercato avrebbe potuto trovarsi in una posizione difficile rispetto alle diverse funzioni che è chiamata a svolgere per legge. In effetti, la nuova previsione prefigura un nuovo ruolo «giurisdizionale» da parte della Consob, finalizzato alla gestione di strumenti di risoluzione di controversie tra privati, nonché alla gestione del fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori ed alla legittimazione attiva ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa del fondo nei confronti della banca o dell'intermediario ritenuto responsabile della violazione (6).

Ad una più approfondita analisi emerge come alla Consob non sia stato attribuito alcun potere giurisdizionale, essendole stato affidato, per contro, un mero compito di gestione delle procedure di conciliazione e di arbitrato alla stessa stregua di quanto accade per la Camera arbitrale per i contratti pubblici (7) presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero per le procedure arbitrali gestite dall'Autorità per l'energia e per il gas (8).

È evidente che la stessa Consob nell'emanare i regolamenti di sua pertinenza ha fatto in modo di preservare e garantire il suo ruolo di autorità indipendente, ruolo che le è stato sempre riconosciuto fino dalla sua costituzione; infatti, il punto cardine e maggiormente delicato nella regolamentazione secondaria da adottarsi d'intesa con la Banca d'Italia (9) era dato dal meccanismo di nomina di conciliatori ed arbitri, meccanismo che doveva garantire nel modo più assoluto la loro indipendenza, neutralità, imparzialità e professionalità.

La nomina degli arbitri

La regolamentazione da parte della Consob della nomina degli arbitri è risultata semplificata grazie ai disposti del d.lgs n. 179 del 2007, il quale, all'art. 4, ha richiamato la disciplina dell'art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003, in quanto applicabile, e gli art. 806 e seguenti del codice di rito creando, tuttavia, qualche perplessità in ordine alla possibilità per le parti di procedere direttamente alla nomina degli arbitri di propria competenza ai sensi dell'art. 810 c.p.c., poiché tale meccanismo è stato modificato nell'arbitrato societario proprio dal comma 2 del richiamato art. 34 (10).

Tuttavia, il regolamento Consob fugava ogni dubbio,

Note:

(5) Cuomo Ulloa, *La camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob*, in questa Rivista, 2008, 1181; Soldati, *Camera arbitrale e di conciliazione di conciliazione nella bozza di regolamento Consob*, in *Dir. e pratica soc.*, 2008, 22, 24; Guerino, *La conciliazione e l'arbitrato per le controversie nell'intermediazione finanziaria*, cit., 301; Colombo, *La Consob e la soluzione extragiudiziale delle controversie in materia di servizi di investimento*, in *Società*, 2007, 8; Cavallini, *La Camera di conciliazione e di arbitrato della Consob: «prima lettura» del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179*, in *Riv. soc.*, 2007, 1447.

(6) Tale ruolo potrebbe rischiare di creare conflitti con le sue tipiche funzioni di controllo e sanzionatorie sugli intermediari finanziari, in considerazione del fatto che l'autorità di vigilanza potrebbe trovarsi in una posizione critica alla luce dell'accoglimento della domanda portata avanti alla sua Camera di conciliazione e di arbitrato da parte di un investitore che metta in luce una omissione nella vigilanza della Consob relativamente alla fattispecie litigiosa.

(7) De Robertis, *L'arbitrato nell'appalto dei lavori pubblici e la camera arbitrale*, in *Cons. Stato*, 2003, II, 1652; Verde, *Le funzioni «paragiurisdizionali» della Camera arbitrale per i lavori pubblici*, in *Riv. arb.*, 2001, 155; Vaccà, *Procedure e deontologia della camera arbitrale dei lavori pubblici*, in questa Rivista, 2001, 427; Borghesi, *Il regolamento di procedura della Camera arbitrale per i lavori pubblici*, in *Corr. giur.*, 2001, 944; Borghesi, *La camera arbitrale per i lavori pubblici; dall'arbitrato obbligatorio all'arbitrato obbligatoriamente amministrativo*, ivi, 2001, 682; Buonfrate, *L'arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale per i lavori pubblici e il nuovo sistema di risoluzione alternativa delle controversie*, in *Giur. it.*, 2001, 877; Luiso, *La Camera arbitrale per i lavori pubblici*, in *Riv. arb.*, 2000, 411.

(8) La Camera arbitrale per i contratti pubblici presenta caratteristiche per molti versi simili a quella della Camera presso la Consob, in quanto anch'essa costituita presso una *authority* che provvede con proprio personale al suo funzionamento.

(9) Il riferimento corre alla Delibera del Comitato interministeriale del credito e il risparmio (Cicr) del 29 luglio 2008, n. 275 in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche, recante: «Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive», in *G.U.* 22 settembre 2008, n. 222.

(10) Il legislatore della legge sul risparmio nella scelta operata è apparso del tutto impermeabile alle due opposte tesi che si dibattono sia in dottrina che in giurisprudenza della sopravvivenza dell'arbitrato di diritto comune nell'ambito dell'arbitrato nascente da clausola compromissoria statutaria. Sul punto si vedano, in dottrina: Riccio, *La sorte delle vecchie clausole compromissorie societarie dopo l'entrata in vigore dell'art. 34, comma 2°, d.lgs. n. 5 del 2003*, in *Contratto e impresa*, 2006, 5 ss.; Corsini, *La nullità della clausola compromissoria statutaria e l'esclusività del nuovo arbitrato societario*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 809 ss.; Soldati, *Le clausole compromissorie nelle società commerciali*, Milano, 2005; Crisci, *Considerazioni sull'arbitrato in materia societaria tra ritualità e irritualità nel quadro della riforma del processo societario di cui al d.lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, 139 ss.; Salvaneschi, *L'oggetto del nuovo diritto societario*, in *Studi in onore di Giuseppe Tarzia*, III, Milano, 2005, 2207 ss.; Ghirga, *Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie nel quadro della riforma del diritto societario*, ivi, 2006; Santoni, *Le clausole compromissorie nella riforma del diritto societario*, in *Studium iuris*, 2005, 51 ss.; Morellini, *Le parti e l'oggetto dell'arbitrato societario*, in *Società*, 2005, 79 ss.; Picaroni, *L'arbitrato nella riforma societaria*, in *Società*, 2005, 495 ss. E in giurisprudenza: App. Torino, 7 luglio 2006, in *Dir. pratica soc.*, 2007, 8, 63 ss., con nota di Soldati, *Clausole compromissorie statutarie nel periodo transitorio del*

(segue)

all'art. 20, prevedendo espressamente che gli arbitri possano essere nominati, anche congiuntamente, dalle parti, ai sensi dell'art. 810 c.p.c.. Come si legge chiaramente nel documento di consultazione del regolamento Consob, viene affermata in modo estremamente chiaro la non applicabilità dei disposti degli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 5 del 2003 in quanto incompatibili con la particolare struttura del giudizio arbitrale demandato alla Consob, «connotato da tratti affatto peculiari relativamente alle questioni compromettibili ed alla natura delle «necessarie» parti litiganti (intermediario e investitore)».

Infatti, secondo quanto affermato dalla Consob, l'art. 34, governando l'oggetto e gli effetti di clausole compromissorie statutarie, si appalesa *ictu oculi* inapplicabile alla materia oggetto del decreto che afferisce ai rapporti contrattuali tra intermediari ed investitori; mentre l'art. 35, presupponendo l'esistenza di una clausola compromissoria statutaria, risulta inapplicabile quanto ai commi 1, 2, 4 e 5, mentre i disposti del comma 3 dell'art. 35 e dell'art. 36 risultano assorbiti dalla nuova disciplina dell'arbitrato di diritto comune (11), introdotta con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (12).

Come era auspicabile, anche per quanto riguarda la funzione arbitrale, al pari di quanto previsto per la funzione conciliativa, la Consob ha ritenuto di non accentrare presso di sé ed amministrare direttamente tutte le procedure di conciliazione e di arbitrato proprio per non penalizzare gli investitori che si sarebbero altrimenti visti costretti a raggiungere Roma, ovvero la sede secondaria operativa di Milano, per lo svolgimento delle procedure (13).

Ne è conseguito che, per quanto attiene alla funzione arbitrale, è stata effettuata una scelta di decentramento territoriale non però attraverso il ricorso alle camere arbitrali delle Camere di commercio che già da anni gestiscono capillarmente sul territorio l'attività di risoluzione delle controversie (14), bensì lasciando alla libera disponibilità delle parti l'individuazione di una differente sede dell'arbitrato rispetto a quella della Consob (15), infatti, in caso contrario, gli investitori, quale parte debole del contratto, si sarebbero visti costretti a sostenere costi vivi di trasferta *ictu oculi* incompatibili con un sistema che vuole facilitare e semplificare l'accesso alla giustizia.

La composizione della Camera di conciliazione e di arbitrato

L'art. 2 d.lgs. n. 179 del 2007 ed il regolamento disciplinano in modo molto approfondito l'istituzione e la composizione della Camera di conciliazione e di arbitrato.

Note:

(continua nota 10)

rito societario; Trib. Ravenna, 13 febbraio 2006, in *Merito*, 2006, 10, 10 ss., con nota di Fabbri, *La validità della clausola compromissoria e la riforma del diritto societario*; Trib. Milano, 9 novembre 2005 e Trib. Forlì, 4 novembre 2005, in *Società*, 2006, 749 ss., con nota di Senini, *Validità delle clausole compromissorie e regime transitorio*; Trib. Milano, 7 luglio 2005, in *Società*, 2005, 1155 ss., con nota di Soldati, *Estraneità dell'autorità di nomina e clausola compromissoria statutaria*; Trib. Bologna, 27 ottobre 2005, *inedita*; Trib. Milano, 25 giugno 2005, in *Società*, 2006, 749 ss.; Trib. Milano, 4 maggio 2005, in *Giur. it.*, 2005, 1653 ss.; Trib. Bologna, 13 aprile 2005, *inedita*; Trib. Genova, 7 marzo 2005, in *Corr. merito*, 2005, 759 ss.; Trib. Biella, 28 febbraio 2005, in *Giur. it.*, 2006, I, 101 ss., con nota di Nela; Trib. Bari, 24 gennaio 2005, in www.giurisprudenzabarese.it; Trib. Lucca, 11 gennaio 2005, in www.ilcaso.it; Trib. Catania, 26 novembre 2004, in *Nuovo dir.*, 2005, 721 ss., con nota di Soldati, *Nomina degli arbitri nell'arbitrato societario ex art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003*; Trib. Udine, 4 novembre 2004, in *Società*, 2005, 777 ss., con nota di Soldati, *Clausole compromissorie statutarie e questioni di diritto transitorio*; Trib. Torino, 27 settembre 2004, in *Dir. pratica soc.*, 2005, 10, 80 ss., con nota di Soldati, *Validità della clausola compromissoria statutaria nel periodo transitorio*; Trib. Latina, 22 giugno 2004, *ibidem*, 2, 73 ss., con nota di Soldati, *Nullità della clausola compromissoria statutaria a seguito di mancato adeguamento*; Coll. Arb. Biella, 24 maggio 2004, in *Riv. arb.*, 2004, 767 ss., con nota di Recchioni, *L'arbitrato in materia societaria fra clausola compromissoria preesistente e ius superveniens*; Trib. Trento, 8 aprile 2004, in *Giur. merito*, 2004, 1699 ss.; Trib. Trento, 11 febbraio 2004 in *Nuovo dir.*, 2005, 4, 275 ss., con nota di Soldati, *Ambito di applicazione dell'arbitrato societario ex art. 34 del D.Lgs n. 5/2003 e disciplina transitoria*.

(11) Soldati, *I principi della terza riforma dell'arbitrato*, in questa *Rivista*, 2006, 426 ss..

(12) In G.U. 15 febbraio 2006, n. 38, recante «Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 14 maggio 2005, n. 80».

(13) In ogni caso, questo è il meccanismo di risoluzione delle controversie da parte di altre autorità indipendenti quali l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas che gestisce il contenzioso riguardante l'accesso e l'erogazione dei servizi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas naturale presso le sue sedi di Roma e di Milano e con presidenza del collegio arbitrale affidata al Direttore della direzione legislativo e legale dell'Autorità (Bandini, *L'Autorità indipendenti, l'arbitrato e la conciliazione: l'esperienza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, in *Riv. arb.*, 2005, p. 615 ss.; dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che gestisce il contenzioso tra operatori e tra operatori ed utenti presso la sede di Napoli e gli uffici di Roma e presso i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.) presso le città capoluogo di regione; dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura che gestisce le procedure presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici a Roma e dell'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato che gestisce tutte le procedure presso la sua sede di Roma.

(14) È logico ipotizzare che alcune Camere arbitrali proveranno a sottoscrivere protocolli di intesa con la Consob per gestire i procedimenti arbitrali presso la loro sede, utilizzando però per la gestione del procedimento le norme della Camera arbitrale della Consob, anziché le proprie.

(15) La norma contenuta all'art. 19 recita testualmente: «L'arbitrato ha sede presso la camera, salvo che le parti dispongano diversamente». Tale diversa volontà può essere contenuta all'interno della convenzione di arbitrato ovvero prima dell'inizio del procedimento.

In *primis* dall'esame della delibera Consob emerge come l'organizzazione della Camera appaia in piena sintonia con esperienze già presenti in Italia anche presso altre autorità indipendenti e possa permettere di affermare una piena autonomia della stessa rispetto alle altre attività istituzionali della Consob medesima.

In assenza di indicazioni da parte del legislatore in grado di chiarire la natura dei rapporti tra la Camera e la Consob, la Consob stessa nel regolamento ha effettuato la scelta di istituire un autonomo organismo in ossequio alle parole «dinanzi alla Consob», contenute nell'art. 27 l. n. 262 del 2005 allo scopo di evitare un diretto coinvolgimento della stessa autorità nelle procedure di conciliazione e arbitrato.

La Camera, così come costituita, risulta, tuttavia, essere un organismo di emanazione di un soggetto pubblico, privo di personalità giuridica e che, per legge, deve avvalersi di risorse e strutture individuate dalla Consob; con ubicazione presso gli uffici delle sedi della Consob (art. 3 comma 4 del regolamento).

Alla stessa stregua di quanto accade per la Camera arbitrale dei lavori pubblici, l'iscrizione negli elenchi degli arbitri e dei conciliatori viene disposta dalla Camera su istanza della parte interessata, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi richiesti e prescindendo da ogni forma di selezione anche di tipo concorsuale (art. 5, commi 1 e 2, ed art. 6, commi 1 e 2, del regolamento).

Ne consegue una chiara apertura degli elenchi, al pari di quanto accade per gli elenchi di conciliatori ed arbitri tenuti dalle principali camere arbitrali e sportelli di conciliazione italiani.

Per quanto attiene ai cinque componenti della Camera di conciliazione e di arbitrato (16), il regolamento ha previsto il possesso di adeguati requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, ritenendo tali requisiti di fondamentale importanza al fine di conferire alla Camera, l'autorevolezza, l'autonomia e le capacità necessarie per l'esercizio delle relative funzioni.

Il d.lgs. n. 179 del 2007 nulla prevedeva in tema di criteri per la nomina dei componenti cosicché la Consob nel qualificare il contenuto di tali requisiti ha provveduto, per quanto possibile, a fare riferimento al quadro normativo vigente, e in particolare modo al d.m. n. 222 del 2004 (17) ed al Codice dei contratti pubblici nella parte in cui disciplina la Camera arbitrale.

Nel proprio regolamento la Consob ha sostanzialmente seguito quest'ultimo orientamento nel definire il requisito di professionalità dei componenti del-

la Camera che dovranno appartenere a tre categorie tra di loro assolutamente eterogenee come gli avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori (18); i dottori commercialisti iscritti all'albo da almeno dodici anni; i notai ed i magistrati delle giurisdizioni ordinarie, amministrative e contabili con sei anni di anzianità di servizio o anche in quiescenza; i professori universitari di ruolo in materie giurico-economiche, nonché i dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti, laureati in discipline giuridico/economiche in servizio o in quiescenza, con venti anni di anzianità o in quiescenza (19).

Tre componenti sono di elezione della Consob, uno per ciascuna delle tre categorie sopra individuate, uno viene nominato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) ed uno da parte delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative.

Nonostante il fatto che il legislatore non avesse stabilito alcuna incompatibilità in capo ai componenti della Camera, la Consob ha ritenuto opportuno fornire un'indicazione di situazioni di incompatibilità allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'incarico.

All'uopo l'art. 2 comma 1, del regolamento, vieta a tutti i componenti della Camera di essere membri di altri organismi di conciliazione e di arbitrato, istituiti da enti pubblici o privati, operanti in qualsiasi settore.

Altresì, il regolamento, al fine di impedire al componente di cumulare un numero di incarichi tale da incidere negativamente sulle funzioni che è chiamato a svolgere, vieta agli stessi di essere inseriti negli elenchi tenuti da tali altri organismi di conciliazione e di arbitrato e di svolgere, comunque, attività di conciliazione o di arbitrato, nonché, più in generale il regolamento vieta ai componenti di svolgere incarichi che possano comunque ledere l'indipendenza del componente e, conseguentemente, l'autonomia della Camera di conciliazione e di arbitrato della Consob.

Note:

(16) Un presidente e quattro membri.

(17) Soldati, *La lunga attesa degli organismi di conciliazione del processo societario*, in *Dir. pratica soc.*, 2006, 16, 6 ss..

(18) Quindi, con almeno dodici anni di anzianità, ma con costrizione all'iscrizione all'albo dei patrocinatori avanti alle magistrature superiori, iscrizione non obbligatoria.

(19) Assolutamente incomprensibile ed ingiustificabile appare la previsione di un'anzianità di iscrizione all'albo di avvocati e commercialisti pari a dodici anni rispetto ai soli sei anni richiesti per notai e magistrati.

Il procedimento arbitrale nel regolamento Consob

Il base all'art. 17 del regolamento, la Camera amministra lo svolgimento di arbitrati sulla base di una convenzione di arbitrato che richiami espressamente le norme del decreto legislativo e le disposizioni di attuazione della Consob o faccia, comunque, rinvio all'arbitrato amministrato dalla Camera, ovvero quando di tale arbitrato le parti facciano concorde richiesta scritta (20).

Per espressa disposizione di legge (art. 6 d.lgs. n. 179 del 2007) la clausola compromissoria, inserita nei contratti stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e ad attività di investimento, compresi quelli accessori, nonché i contratti di gestione collettiva del risparmio, è vincolante solo per l'intermediario, salvo che questo non provi che sia il frutto di una trattativa diretta con l'investitore.

Per quanto attiene ai diversi aspetti del procedimento, la Consob, nel disegnare il regolamento, ha seguito, in larga parte, le norme del codice di procedura civile e l'esperienza maturata dalle camere arbitrali nazionali.

Il regolamento afferma che l'arbitrato è di natura rituale con giudizio secondo diritto, in base agli artt. 806 ss. del codice di rito (21), affidato ad uno o più arbitri.

Uniche eccezioni sono date dal meccanismo di nomina degli arbitri, poiché è stato previsto che il presidente del collegio arbitrale sia sempre nominato dalla Camera, al pari degli arbitri non nominati dalle parti o per i quali le parti non addivengano ad un accordo per la loro nomina, come nel caso di arbitro unico.

Nella designazione degli arbitri di propria competenza, in base all'art. 20 del regolamento, la Consob deve tenere conto del numero di controversie pendenti avanti all'arbitro, della esperienza maturata dall'arbitro sulle specifiche questioni oggetto della controversia, della tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne, della equa distribuzione degli incarichi, nonché della vicinanza del luogo di domicilio dell'arbitro alla sede dell'arbitrato, quando l'arbitrato non ha sede presso la Camera.

Il procedimento di ricusazione viene gestito direttamente dalla Camera, al pari di quanto accade nella maggior parte delle istituzioni arbitrali italiane, nell'invidiabile termine di quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni. Laddove l'istanza di ricusazione presentata risulti manifestamente inammissibile o infondata, tale circostanza può avere incidenza nella decisione finale degli arbitri ai fini della ripartizione tra le parti delle

spese sostenute per ottenere la decisione, salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 5.

La decisione degli arbitri deve essere pronunciata nel termine di 120 giorni dall'accettazione della nomina da parte degli stessi; tale termine è soggetto a proroga per il medesimo periodo di centoventi giorni nelle medesime circostanze previste dal codice di rito.

Le tariffe del procedimento arbitrale sono stabilite dalla stessa Consob e sono liquidate dagli arbitri all'interno del lodo; l'unica particolarità è data, similmente a quanto previsto per il procedimento di conciliazione, da un *favor* per l'investitore, il quale in caso di soccombenza parziale o totale non derivante da una lite temeraria vedrà compensate le spese di funzionamento della Camera, degli arbitri ed i costi di difesa sostenuti per l'ottenimento della decisione (22).

L'arbitrato semplificato

Da ultimo, gli artt. 28 ss. del regolamento disciplinano un'altra forma di arbitrato, denominata «semplificato» (23), utilizzabile per le domande aventi ad oggetto il ristoro del solo danno patrimoniale sofferto dall'investitore in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori mediante la determinazione di un indennizzo, ai sensi dell'art. 33 comma 2. Tale tipo di arbitrato è teleologicamente preordinato al soddisfacimento di esigenze di economia processuale, nonché volto ad impedire l'abuso del diritto di difesa da parte del convenuto.

All'arbitrato semplificato, a cui soltanto l'investitore può accedere, se espressamente previsto dalla convenzione di arbitrato, si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'arbitrato di diritto comune, e la decisione degli arbitri si fonda esclusivamente sulle prove precostituite indotte dalle parti con la domanda di accesso e con l'atto di risposta.

La domanda di arbitrato non può essere proposta quando sui medesimi fatti non sia stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario, ovvero nel caso in cui non siano decorsi più di 90 giorni dal-

Note:

(20) L'arbitrato può anche nascere da una domanda di arbitrato presentata alla Camera di conciliazione e di arbitrato da una parte anche in assenza di convenzione d'arbitrato che rinvii al giudizio disciplinato dal regolamento Consob.

(21) Scompare così ogni riferimento all'arbitrato societario.

(22) Quest'aspetto decisamente nuovo per una procedura arbitrale dovrebbe garantire all'investitore una posizione di favore.

(23) Una simile forma di arbitrato era già nota in Italia ed utilizzata presso alcune camere arbitrali, quali la Camera arbitrale di Modena e *Curia Mercatorum* di Treviso.

la sua presentazione senza che l'intermediario abbia provveduto a comunicare le proprie determinazioni. L'arbitrato semplificato si celebra sempre innanzi ad un arbitro unico nominato di comune accordo tra le parti, o in mancanza, dalla Camera, ed il procedimento si conclude in una unica udienza, salvo che ricorrano particolari condizioni che consiglino la fissazione di una nuova udienza da celebrarsi entro i venti giorni successivi.

L'arbitro pronuncia il lodo nel termine di 20 giorni alla precisazione delle conclusioni sulla base dei documenti prodotti e tenendo conto degli elementi emersi nel corso dell'udienza. Il lodo viene depositato presso la Camera che lo sottopone al proprio visto di regolarità. L'arbitro accoglie la domanda dell'investitore tutte le volte che, alla luce delle deduzioni formulate dall'intermediario e dei soli documenti introdotti in giudizio, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, condannando l'intermediario al pagamento in favore dell'investitore di una somma di danaro a titolo di indennizzo, idonea a ristorare il solo danno patrimoniale da questi ritratto e nei limiti della quantità per cui l'arbitro ritiene raggiunta la prova.

In questo modo, la Consob ha stabilito che la decisione dell'arbitro unico riconosca al risparmiatore un indennizzo al fine di ristorarlo delle conseguenze pregiudizievoli di matrice esclusivamente patrimoniale derivanti dall'inadempimento dell'intermediario, laddove l'arbitro abbia accertato l'*an debeat*. Per quanto attiene, invece, al *quantum debeat* da corrispondere all'investitore a titolo di «indennizzo», la Consob ha ritenuto che questo sia costituito dalla somma in relazione alla quale l'arbitro unico reputa essere stata raggiunta la prova.

La decisione dell'arbitro unico che non ha riconosciuto l'indennizzo può essere impugnata dall'investitore davanti alla corte d'appello competente nelle ipotesi previste dall'art. 829 c.p.c., del pari, l'intermediario può sempre ricorrere contro il lodo che ha riconosciuto l'indennizzo per i motivi previsti dall'art. 829 c.p.c.

In ogni caso, l'art. 34 del regolamento prevede che la corte d'appello investita dell'impugnazione deve limitarsi ad un giudizio rescindente, essendole preclusa ogni decisione sul merito della controversia.

RIVISTE

Il Corriere del Merito

Mensile di giurisprudenza civile, penale e amministrativa commentata

Direzione scientifica Civile: Guido Alpa, Vincenzo Carbone, Claudio Consolo, Vincenzo Cuffaro, Vincenzo Mariconda, Pietro Rescigno

Direzione scientifica Penale: Stefano Corbetta, Emilio Dolcini, Angelo Giarda, Giorgio Marinucci

Direzione scientifica Amministrativa: Francesco Caringella, Giuseppe Chiné, Rosanna De Nictolis, Fabio Francario, Marco Lipari

Periodicità: mensile

L'obiettivo della rivista è quello di offrire un **panorama giurisprudenziale ricco ed aggiornato** con un'attenzione particolare alla **fruibilità dei contenuti**.

Le Sezioni:

- “**Osservatori**”, **organizzati per Regione** ed arricchiti dall'esposizione del **caso concreto** (“in fatto”) ricavato dal testo ufficiale dei provvedimenti massimati;
- “**In evidenza**” con l'introduzione delle **parole chiave in neretto** e l'**evidenziazione dei passaggi più importanti** all'interno del commento;
- “**I Contrasti**”, una **tabella di sintesi** segnerà i **principali orientamenti giurisprudenziali** inerenti all'argomento trattato;
- “**Primo piano**” un **abstract d'autore** fornisce un sunto dell'argomento di attualità trattato.

In più, **ogni anno riceverà tre fascicoli** che tratteranno, di volta in volta, **Rassegne di giurisprudenza e dottrina ragionata** in ambito di diritto **civile, penale e amministrativo**.

Il servizio on-line, riservato agli abbonati e consultabile all'indirizzo

www.ipsoa.it/ilcorrieredelmerito, permette all'utente di accedere a tutte le novità d'interesse e all'anteprima della Rivista cartacea.

Abbonamento annuale € 185,00

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **<http://ipshop.ipsoa.it>**

